MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO E A TUTELA DEL RISPARMIO

Art. 4

Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o piu' violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state gia' constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state gia' oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Versione in vigore dal 30 settembre 2023, non più in vigore dal 29 novembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131
Capo	II — Misure in materia di versamenti fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-energia-interventi-per-sostenere-il/art-4-violazioni-degli-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

obblighi-in-materia-di-certificazione-dei/versione/0